

FISCO E PROFESSIONISTI

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Redditi di capitale. Il decreto del Mef pubblicato ieri in «Gazzetta» aggiorna le percentuali alla riduzione dell'aliquota Ires al 24%

Dividendi, il prelievo Irpef aumenta

Utili nell'imponibile dei soci per il 58,14% - Per plus e minus nuove regole dal 2018

**Marco Piazza
Chiara Resnati**

■ Fissate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalla società di capitale ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di enti non residenti (Dm Economia 26 maggio 2017 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri).

La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. La percentuale è calcolata in modo tale che la somma dell'Ires pagata dalla società e dell'Irpef pagata dal socio sia pari al 43% del reddito della società al lordo dell'Ires. Questo, però,

comporta un incremento del prelievo Irpef sul socio.

Per quanto riguarda i dividendi e proventi assimilati, le nuove percentuali si applicano a quelli formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 da parte della società che distribuisce il dividendo. In particolare concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:

- gli utili e proventi derivanti da partecipazioni "qualificate", strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell'esercizio di impresa; resta ferma l'imposta sostitutiva del 26% sull'utile lordo per le partecipazioni non qualificate;
- gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell'esercizio dell'impresa, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

Sono confermate le vecchie

percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti ed è confermato che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipante fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (40%), e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (49,72%).

Se il percettore degli utili è un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100% (matematicamente sarebbe stato il 104,17%, il che dovrebbe far riflettere sull'eccesso di severità del legislatore nei confronti di questi enti).

Per le plusvalenze e minusvalenze le nuove aliquote si applicano, invece, a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018; in caso di percezione dilazionata di corrispettivi derivanti da cessioni fatte prima di tale data, continua ad applicarsi la vecchia percentuale. In questo caso si è data rilevanza al momento del realizzo e non a quel-

lo della percezione del reddito, come normalmente accade quando cambia il regime fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria.

Per le plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio d'impresa, la nuova quota di imponibilità è la stessa applicata agli utili (58,14%).

Per quelle realizzate nell'esercizio d'impresa con i requisiti per l'applicazione della partecipazione exemption è prevista una percentuale di esenzione del 41,86% (corrispondente all'imponibilità del 58,14%).

Il decreto stabilisce che in caso di utili e proventi equiparati erogate da società o enti non residenti, i dati sulla stratificazione degli utili devono essere forniti, all'intermediario eventualmente obbligato ad operare la ritenuta d'ingresso, dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della società o dell'ente estero; attesa che sarà, in realtà molto difficile ottenere se l'emittente è una società ad azionariato diffuso.



LE PAROLE DEL NON PROFIT
Terzo settore, limiti sulle attività secondarie
di Gabriele Sepio e Thomas Tassani

Con la riforma del Terzo settore andranno in soffitta alcune disposizioni che finora hanno regolato, talvolta anche sovrapponendosi, le attività commerciali svolte dalle Onlus e, in particolare, dalle organiza-

Albi e mercato. L'audizione degli Ordini al Senato

L'equo compenso a tutela di clienti e professionisti

**Francesca Milano
ROMA**

■ Il disegno di legge sull'equo compenso continua il suo iter: ieri ha compiuto un ulteriore passo in avanti con l'audizione alla commissione Lavoro del Senato del Comitato ordini e collegi professionali. «Accogliamo con favore questo Ddl - ha spiegato la presidente del Cup, Marina Calderone dopo l'audizione - perché darà maggiori certezze non solo agli iscritti agli Albi ma anche ai cittadini».

Introducendo il concetto di "equo compenso" inteso come «compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», il Ddl rende «nullo» qualsiasi patto nel quale il compenso sia «manifestamente sproporzionato all'opera professionale». In questo modo «sarà possibile - ha aggiunto Calderone - confinare le pratiche piratesche, fondate esclusivamente sull'accaparramento della clientela in base a una offerta della prestazione con compensi irrisori, al di fuori delle dinamiche legittime del mercato del lavoro professionale».

Nel Ddl sull'equo compenso si chiarisce che per «manifestamente sproporzionato» s'intende un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o collegi dai decreti ministeriali.

Le norme proposte costituiscono, secondo Calderone, un momento di garanzia

Enti non profit. La risoluzione 89/E di ieri: erogazioni liberali ammesse alla detrazione Irpef e alla deduzione Ires

Sì ai bonus sulla donazione per il restauro

Gabriele Sepio

■ Sulla detraibilità e alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore di enti non profit, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, da persone fisiche/enti non commerciali e da imprese (in base rispettivamente dell'articolo 15, comma 1, lettera h), articolo 147 e articolo 100, comma 2, lettera f) del Tuir). Per le persone fisiche la detrazione è pari al 10% dell'importo erogato, mentre per società ed enti

commerciali è ammessa in deduzione l'intera somma. È quanto emerge dalla risoluzione 89/E/2017 di ieri relativa alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche per sostenere lavori di restauro degli immobili che costituiscono beni culturali in virtù del D.lgs. 42/2004 (nel caso specifico si tratta di una chiesa con relative pertinenze).

Il procedimento per il riconoscimento dei benefici fiscali presenta alcune differenze sotto il profilo

pratico; nel caso in cui il soggetto erogatore sia una persona fisica la norma prevede l'obbligo della stipula di una convenzione con l'ente beneficiario, non richiesta, invece, per erogazioni da parte di imprese o enti commerciali. I documenti per ottenere il vantaggio fiscale sono subordinati al vaglio della Soprintendenza, a cui si deve rivolgersi il donatore (che presenta una istanza per fruire delle agevolazioni) sia l'ente beneficiario (che deve richiedere l'approvazione del pro-

getto). Per quest'ultimo la risoluzione conferma una semplificazione degli adempimenti: potrà, infatti, presentare al Mibact, al termine dei lavori, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000), relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui si riferiscono i benefici fiscali.

Le misure fiscali finalizzate al recupero degli immobili dotati di valenza culturale, storica o di immo-

bili pubblici sono state di recente integrate con ulteriori disposizioni di particolare rilievo come l'«art bonus» e, da ultimo, il «social bonus». Il primo è disciplinato all'articolo 1 del Dl 83/2014, e istituisce un credito d'imposta pari al 65% degli importi erogati per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nei limiti del 15% del reddito imponibile di persone fisiche ed entità non profit, e del 5% per le imprese commerciali o del 5 per mille dei ricavi di società ed enti commerciali, escludendo espressamente l'applicazione delle norme del Tuir.

Dal 1° gennaio 2018, con la riforma del terzo settore, entrerà in vi-

gore anche il «social bonus», che prevede un credito d'imposta fino al 65% per le erogazioni liberali in denaro destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ad enti del terzo settore. Il beneficio, nel periodo transitorio fino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore, riguarderà Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato a condizione che l'immobile sia destinato in via esclusiva ad attività di interesse generale di natura non commerciale.

Ctr Lombardia

Prescrizione decennale per il credito d'imposta

Massimo Romeo

■ Il rimborso del credito d'imposta risultante dalla liquidazione automatizzata è soggetto a prescrizione decennale. La Ctr Lombardia con la sentenza 2921 del 3 luglio scorso afferma il principio in base al quale tale credito d'imposta non è soggetto alla decadenza di cui all'articolo 38 del Dpr 602/1973 ma al termine ordinario decennale di cui all'articolo 2946 Codice civile.

Secondo i giudici d'appello, qualora il credito d'imposta sia evidenziato dal contribuente in dichiarazione viene meno la necessità di un'apposita istanza di rimborso in quanto l'agenzia delle Entrate con la dichiarazione è in condizione di conoscere la pretesa creditoria che ne discende. L'indicazione, prosegue il collegio, di un quadro anziché un altro non dispensa l'amministrazione da una lettura che la porti a trarre le conseguenze sostanziali anche a favore del contribuente; al contrario vi sarebbe una violazione dei principi costituzionali se l'ufficio pretendesse un versamento addizionale in difetto e si sottraesse alla restituzione di un pagamento indebito per un errore meramente formale del contribuente. Pertanto trova applicazione l'ordinario termine decennale; il computo per l'esercizio del diritto di credito decorre quindi dal riconoscimento implicito seguito o alla mancata adozione da parte dell'ufficio dei provvedimenti di spettanza o dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.

Una decisione fondata sul principio del consolidamento del credito d'imposta derivante dall'omessa attivazione da parte dell'amministrazione dell'esercizio del potere di controllo attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione entro il termine decennale.

24ORE BUSINESS SCHOOL Build your career
ROMA

MASTER FULL TIME - POST LAUREA

LUXURY, FASHION & RETAIL MANAGEMENT

ROMA, dal 22 NOVEMBRE 2017 - 3° Ed.
6 mesi di aula e laboratori e 4 di stage

STRATEGIE OMNICHANNEL PER LO SVILUPPO DELL'ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Un percorso orientato a formare giovani professionisti in grado di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

MASTER CON STAGE, OLTRE IL 95% TASSI DI CONFERMA.

I Partner del Master:

- BCG THE BOSTON CONSULTING GROUP
- Kiton
- MCARTHUR GLEN DESIGNER OUTLETS
- Brioni
- la Rinascente
- Salvatore Ferragamo
- ETAO
- LVMH MOÛT HENNESSY - LOUIS VUITTON
- Santoni
- Groupe CHANTRELLE LANGHE & WELL BEING
- 100
- E. MARINELLA
- vente-privee

Con il contributo di:

- 24 ORE
- how to spend it
- Luxury24.it
- MODA 24

ALCUNE DELLE AZIENDE PARTNER PER GLI STAGE

> Alessi	> Cavalieri Retailing	> Fendi	> Levi Strauss Italia	> Pianegonda	> Sergio Rossi
> Bain Company	> Cerruti	> Ferrari	> Liu Jo	> Porsche	> Sixty
> Bikkembergs	> Coccinelle	> Giorgio Armani	> L'Oréal	> Pozzi-Ginori	> Tod's
> Binda	> Coin	> Gucci	> Louis Vuitton	> Prada	> Trussardi
> BMW	> Damiani	> Hermès	> LVMH	> Privavia	> Twin Set
> Borbonese	> Dolce & Gabbana	> Kiton	> Maison Martin Margiela	> Rocca Calderoni	> Valentino
> Brioni	> Diesel	> John Richmond	> Max Mara	> Rosenthal	> Vente Privee.com
> Brooks Brothers	> Emilio Pucci	> Les Copains	> Moncler	> Salvatore Ferragamo	> Versace
> Bulgari	> Estée Lauder	> Loro Piana	> Park Hyatt	> Sephora	> Victor e Rolf
> Calzedonia	> Etro	> La Rinascente			> YSL
					> YOOX
					> Zara

OLTRE 250 AZIENDE E ISTITUZIONI HANNO OSPITATO E INSERITO AL PROPRIO INTERNO I PARTECIPANTI ALLE PASSATE EDIZIONI DEI MASTER NEL SETTORE LUXURY & FASHION.

Programma del master e domanda di ammissione: bs.ilssole24ore.com

24ORE ALUMNI CLUB ALUMNI 24: ENTRA NEL NETWORK DI OLTRE 9.600 DIPLOMATI
www.alumni24.ilssole24ore.com

Seguici su: [f](#) [in](#) [t](#) [v](#) [o](#) [g](#) [p](#)

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 55 - Mudac Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Ctp Milano. Se non sussistono elementi che provano l'influenza intercompany

Transfer pricing, la controllata può essere ritenuta «indipendente»

Enrico Hotz Miller

■ Nell'ambito del transfer pricing, l'amministrazione finanziaria non può escludere dal novero dei soggetti «indipendenti» una società posseduta con quota di minoranza, laddove non sussistano altri elementi atti ad identificare un'influenza economica intercompany. È questa l'interessante conclusione cui perviene la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 2826/17 (depositata lo scorso 11 aprile).

La vicenda

Nel caso di specie, una società italiana aveva deciso di inserire, tra i soggetti indipendenti (considerati ai fini della metodologia «CUP interno») una società da quest'ultima posseduta con una quota di minoranza, pari al 20%. L'ufficio aveva escluso dal calcolo la società collegata, esclusivamente in virtù di tale rapporto partecipativo.

I giudici, dopo aver brevemente ripercorso le sentenze della Corte di cassazione che definiscono il transfer pricing quale norma antielusiva, arrivando a confermare l'onere della prova - in prima battuta - sull'amministrazione finanziaria, si sono soffermati sul concetto di indipendenza quale «base» per stabilire se l'ufficio, nell'espletamento del proprio onere probatorio, avesse correttamente applicato le disposizioni normative per escludere la società partecipata dalla metodologia applicata.

L'«influenza economica»

La Commissione, in tale percorso logico, ha deciso di partire definendo il concetto di «influenza economica» nell'ambito della disciplina sul transfer pricing, lavorando poi «per differenza» (ovvero, considerando come indipendenti le socie-

tà non influenzabili economicamente).

A tal fine, i giudici hanno richiamato i dettami della nota circolare n. 32/80, che estende il concetto civilistico di controllo a ogni ipotesi di influenza economica, potenziale o attuale, desumibile da varie circostanze, quali (citando alcuni esempi tratti dalla medesima circolare): vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa; membri comuni nel consiglio di amministrazione; controllo di approvazione e sbocchi ecc.

L'influenza economica, in sintesi, deve trarsi da elementi concreti, non bastando il mero rapporto partecipativo. Su tale fronte, vale richiamare la Corte di cassazione la quale, recentemente, ha considerato non indipendenti due società, collegate al 24% del capitale sociale, in quanto la partecipante aveva il diritto, contrattualmente definito, di provvedere in esclusiva alla commercializzazione dei prodotti della partecipata.

Si tratta del procedimento con cui si determina il prezzo appropriato (il transfer price), nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infragruppo. Il transfer pricing trova ampia applicazione nel determinare il valore normale dei prezzi o dei profitti relativi ad operazioni che intercorrono tra due imprese collegate residenti in paesi a fiscalità diverse (cross-border) come ad esempio due controparti di una multinazionale.

(sentenza n. 8130/2016).

Nel caso qui trattato, la società che l'ufficio aveva escluso dal CUP interno, oltre ad essere posseduta dalla contribuente accertata per il solo 20%, è risultata essere controllata da terzi completamente estranei alla contribuente stessa. Né - a quanto è dato comprendere dalla lettura della sentenza - sussistevano tra le due società accordi contrattuali particolarmente vincolanti.

La sentenza

I giudici milanesi hanno quindi convenuto che «nessuna prova di controllo, nessuna analisi e nessun calcolo è stato in tal senso eseguito dall'ufficio, cui fa capo l'onere di provare e motivare i rilievi eseguiti».

Risulta pertanto non accettabile la scelta degli accertatori di escludere dal novero delle operazioni concluse con controparti indipendenti le compravendite effettuate la ricorrente con la suddetta società».

Il concetto secondo cui una partecipazione di minoranza non esclude di per sé l'indipendenza è da tempo accettato anche dal punto di vista operativo: l'«Aida», noto database utilizzato per il transfer pricing, definisce con codice di massima indipendenza le società aventi rapporto partecipativo inferiore al 25%.

Il quadro normativo

La sentenza risulta interessante perché si inserisce in un contesto caratterizzato da un recente cambiamento normativo: il Dl 50/2017 ha modificato l'articolo 110, comma 7, del Tuir, al fine di adeguare la normativa domestica in materia di transfer pricing agli standard internazionali, ridefinendo - almeno formalmente - il concetto di «indipendenza».

